



MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA IN INGRESSO ED IN USCITA





**QUALSIASI MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI PREVEDE
UNA DOCUMENTAZIONE D'ACCOMPAGNAMENTO
ATTESTANTE LO STATO ANAGRAFICO E, A VOLTE, LO
STATO SANITARIO.**



ANIMALI DA COMPAGNIA

DGR 272/2007 (Regione del Veneto)

DEFINIZIONE

Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy* (IAA), da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite «non convenzionali», come gli animali esotici e pericolosi, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.



Reg CE 576/2013

ALLEGATO I

Specie di animali da compagnia

PARTE A

Cani (*Canis lupus familiaris*)

Gatti (*Felis silvestris catus*)

Furetti (*Mustela putorius furo*)

PARTE B

Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall'articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE (*)].

Animali acquatici ornamentali quali definiti all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE (**) ed esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Anfibi

Rettili

Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE (pollame(***) e uova da cova).

Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» (****) nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

(*) molluschi appartenenti al pylum Mollusca e crostacei appartenenti al subphylum Crustacea

(**) animali acquatici tenuti, allevati o commercializzati a puri scopi ornamentali;

(***) galline, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, e gli uccelli corridori (ratiti) allevati o tenuti in cattività ai fini della riproduzione, della produzione di carne o di uova da consumo o della fornitura di selvaggina da ripopolamento;

(****) conigli e lepri destinati alla produzione alimentare



Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158

Art 1, comma 3

Si intende, inoltre per:

- a) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati, o detenuti, anche transitoriamente;
- b) animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in un'azienda;

Art 14, comma 1

1. Il titolare dell'azienda di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), se non già registrato presso il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi delle normative vigenti, deve chiedere la registrazione presso il predetto servizio.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento CE 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la Direttiva 92/65/CEE

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui **movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia** e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 s.m.i. relativo ai modelli dei **documenti di identificazione** per i **movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti**, alla definizione di **elenchi di territori e paesi terzi**, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 s.m.i. che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

Direttiva 90/425 CEE relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale (provenienza da azienda/centro/organismo soggetto a controlli di Veterinari Ufficiali)

Regolamento (CE) 599/2004 concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale

Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione

DGR 1627/2014 (Veneto) linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione



Regolamento CE 998/2003

Si applicava ai movimenti di cani-gatti-furetti al seguito del proprietario, senza finalità economiche.

Prevedeva un modello di passaporto pet.

Semplificava la movimentazione attribuendo al Veterinario libero professionista competenze precedentemente esclusive del Veterinario pubblico.



Regolamento UE 576/2013

Prevede un nuovo modello di passaporto e semplifica ulteriormente le procedure rispetto al passato. Con i nuovi regolamenti, gli animali da compagnia possono essere movimentati se rispettano determinati requisiti:

- siano accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento;
- non siano destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;
- cani, gatti e furetti siano in numero non superiore a 5, tranne qualora i soggetti di età superiore ai 6 mesi siano iscritti a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi, dimostrabile da evidenza scritta.

Il numero massimo di animali da compagnia di specie diverse da cani, gatti e furetti non è stabilito dalla norma dell'Unione, ma deve essere tale da non dissimulare fraudolentemente, come movimento non commerciale, una importazione a scopo commerciale.

Il Reg 576/2013 si applica agli animali appartenenti ad una delle categorie sotto elencate:

- Cani, gatti e furetti;
- Invertebrati (escluse api e crostacei), pesci ornamentali tropicali, anfibi e rettili
- Roditori e conigli domestici.



Cani, gatti e furetti per potersi muovere attraverso gli Stati Membri, devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere identificati tramite trasponditore (microchip), obbligo di identificazione prima della vaccinazione antirabbica;
- essere vaccinati contro la rabbia da almeno 21 giorni dal completamento del protocollo di vaccinazione definito dalla Ditta produttrice;
- essere stati vaccinati la prima volta ad età non inferiore a 3 mesi; possibile la vaccinazione a 12 settimane di età con vaccino specificatamente autorizzato;
- possedere un passaporto Pet rilasciato dall'Autorità sanitaria competente attestante l'identificazione dell'animale, la proprietà e la vaccinazione per rabbia in corso di validità.

Solo per i cani diretti in Finlandia, in Irlanda, a Malta, nel Regno Unito e in Svezia, ulteriori misure sanitarie prevedono:

- trattamento contro il parassita *Echinococcus multilocularis*, con le modalità stabilite dal Regolamento (UE) n. 1152/2011;

Alcuni Paesi chiedono anche la dichiarazione di trattamento contro le zecche.



Viste le **garanzie dichiarate da alcuni Paesi non comunitari verso la rabbia**, per i cani-gatti-furetti la Comunità Europea ha previsto **condizioni simili** a quelle in essere tra Stati Membri, vedi elenco presente nel Reg CE 577/2013, con certificazione sanitaria redatta dall'Autorità competente.

Diversamente, per **ingressi** di cane-gatto-furetto **dai Paesi Terzi esclusi dall'elenco** la Comunità Europea ha previsto una certificazione aggiuntiva attestante un controllo sierologico per rabbia effettuato trascorsi almeno 30 gg dalla vaccinazione; l'ingresso in Comunità potrà avvenire trascorsi 3 mesi dal prelievo a condizione che il titolo anticorpale risulti $\geq 0,5$ UI.

Se trattasi di **animale comunitario rientrante** sarà sufficiente che il prelievo per la titolazione sia stato fatto prima dell'uscita dalla CE, con titolazione favorevole.

Test sierologico presso laboratorio autorizzato e riconosciuto dalla CE.

Data prelievo ed esito devono essere riportati sul passaporto PET da un Veterinario autorizzato.

La validità del test viene mantenuta se la vaccinazione viene rinnovata entro i termini di validità.



Per **animali diversi da cane-gatto-furetto** è necessaria una certificazione rilasciata dall'Autorità competente che preveda un numero di riferimento del certificato, la descrizione/identificazione dell'animale, nome e recapiti del proprietario o della persona autorizzata alla movimentazione, destinazione dell'animale, dettagli delle misure sanitarie preventive per malattie o infezioni diverse dalla rabbia, qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo status sanitario dell'animale da compagnia, nome, firma e recapiti del rappresentante dell'Autorità competente che effettua i controlli e la data di tali controlli.



Nel caso di **movimentazioni a carattere non commerciale di cani-gatti-furetti in numero superiore a 5**, ad esclusione degli eventi ricordati precedentemente (soggetti di età superiore ai 6 mesi iscritti a competizioni, mostre o eventi sportivi oppure per allenamento finalizzato a tali eventi, dimostrabile da evidenza scritta), dovranno applicarsi le prescrizioni previste dalla Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sarà quindi inoltre necessaria la Certificazione anagrafica/sanitaria (TRACES – DVCE) rilasciata dall'Autorità competente

Direttiva 92/65 CEE, art 10

2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003 (ex) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1).

*Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un **esame clinico è stato effettuato 24 ore prima** della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di **buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione**.*

Il documento che accompagna gli animali deve riportare il **luogo di provenienza e il luogo di destinazione**.

In data 31/05/2016 il Dr Presutti del Ministero scriveva:

Il luogo di prima destinazione degli animali (ossia la struttura) deve essere presente e validata nel sistema TRACES e tutti gli animali devono essere scortati fino a tale struttura (riconosciuta /autorizzata dalla ASL a tal fine) dalla certificazione sanitaria cartacea.

Rispetto alle **movimentazioni con finalità di adozione**, il Dr Presutti ricordava il **rispetto delle prescrizioni di cui alla Direttiva 92/65/CEE**, e successive modifiche, e della Direttiva 90/425 CEE, ivi incluso ovviamente il rilascio del messaggio e della certificazione TRACES in applicazione del Regolamento (CE) 599/2004 (adozione di un modello di certificato).

Applicabile inoltre il Regolamento 1/2005 (in proposito vedi anche la pronuncia della Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, del 3 dicembre 2015, secondo cui trasportare cani randagi da uno Stato Membro all'altro non è "movimento a carattere non commerciale", ma rappresenta attività economica e scambio intracomunitario).

Sempre il Dr Presutti ritiene che non appaiono vincolanti per i movimenti destinati all'adozione la registrazione e la convenzione con l'UVAC, ma suggerisce l'informazione della movimentazione alle ASL competenti con congruo anticipo.



NEL CASO DI MOVIMENTAZIONI COMMERCIALI DI CANI-GATTI-FURETTI SI APPLICHERANNO PROCEDURE SIMILI A QUELLE GIÀ VISTE PER LA MOVIMENTAZIONE DI ANIMALI IN NUMERO SUPERIORE A 5 IN ASSENZA DI GIUSTIFICATIVO, CIOÈ:

- PASSAPORTO PET;
- CERTIFICAZIONE TRACES/DVCE.

**LA DITTA DOVRÀ ESSERE REGISTRATA E CONVENZIONATA CON L'UVAC
LA DITTA DOVRÀ DARE INFORMAZIONE PREVENTIVA ALL'UVAC PER OGNI
SINGOLA MOVIMENTAZIONE**



**IL MANCATO RISPETTO DI QUANTO ESPOSTO COMPORTA
L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CHE VANNO DALLA
SANZIONE AMMINISTRATIVA SINO AL SEQUESTRO
DELL'ANIMALE**



MOVIMENTAZIONI/TRASFERIMENTI IN AMBITO NAZIONALE



Rispetto alle movimentazioni nazionali, il Ministero della Salute ha emanato le **Linee Guida** relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi *dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione* secondo cui vanno distinte le movimentazioni per finalità di adozione dalle movimentazioni tra privati.

Nel primo caso il Minsal ritiene opportuno tutelare gli animali movimentati e quelli residenti attraverso certificazioni anagrafiche e sanitarie redatte dalle ASL di provenienza e la corretta informazione delle ASL di destinazione.

Le certificazioni dovranno contenere informazioni relative lo stato sanitario degli animali, le modalità di trasporto, l'indicazione del cedente e dell'acquirente.

In assenza di tali assicurazioni la Regione Veneto (nota prot. 262277 del 18/06/2014) prevede il vincolo sanitario dell'animale sino al soddisfacimento delle prescrizioni.

Per gli spostamenti tra privati (privato/privato – allevatore/allevatore - allevatore/privato) il trasferimento deve essere comunicato inviando dichiarazione di cessione/acquisizione firmata da entrambi, copia dei documenti di identità dei dichiaranti, certificato di iscrizione del cane. Tempi massimi di comunicazione 10 gg tra Regioni.

Ricordiamo che i tempi di comunicazione in ambito Regione Veneto sono 15 gg.




La mancanza della certificazione anagrafica-sanitaria per cani e gatti movimentati per finalità di adozione nel Veneto comporta il vincolo sanitario sino a soddisfacimento delle prescrizioni

La ritardata comunicazione di variazione anagrafica comporta la sanzione amministrativa prevista dalla Legge Regionale 60/93



TERMINATO



GRAZIE A TUTTI

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N.6
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Veterinario Igiene Urbana

